



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 2110/2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 427 DEL 13/04/2018

Settore sviluppo del territorio
Ufficio commercio e attività produttive

Oggetto: INSTALLAZIONE DI SCHERMO PUBBLICITARIO SU PARETE PRIVATA PROSPICIENTE LA VIA PUBBLICA.” IN UN FABBRICATO SITO IN VIA CAGLIARI ANGOLO VIA TIRSO. PROVVEDIMENTO ANNULLAMENTO ATTI IN AUTOTUTELA - PRATICA SUAPE 7570/2017 (AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES L. 241/1990 E SS.MM.II.)

IL DIRIGENTE

VISTA la dichiarazione autocertificativa unica (DUA) avente Codice Univoco SUAPE n. 7570 del 06.10.2017, in atti con prot. n. 48366 del 09.10.2017 per l’intervento descritto in oggetto: installazione di schermo pubblicitario su parete privata prospiciente la via pubblica presso l’intersezione via Cagliari/Tirso, presentata in data 06.10.2017 tramite Portale Regionale Sardegna dal sig. Pira Gianmarco, i cui dati personali vengono riportati in separato allegato alla presente determinazione depositato agli atti d’Ufficio, in ottemperanza alle linee guida del Garante della privacy in data 15 maggio 2014 in materia di trattamento di dati personali;

CONSIDERATO CHE:

1. L’intervento riguarda l’installazione di un pannello pubblicitario luminoso, di dimensioni pari a mt 3.84 X 2.88;
2. n. data 07.11.2017 veniva emessa da parte del Settore Edilizia Privata, una comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, con la richiesta di un nuovo file relativo agli elaborati grafici in quanto quello presente non era leggibile, chiedendo inoltre la chiara indicazione in tale elaborato della distanza del pannello pubblicitario rispetto ai segnali stradali di indicazione esistenti e dalla intersezione, inoltre si chiedeva una relazione esplicativa sulle caratteristiche del pannello luminoso da installare;
3. In data 15.11.2017 veniva integrato l’elaborato grafico richiesto ma senza



COMUNE DI ORISTANO

l'indicazione della distanza dei cartelli stradali di indicazione dal pannello pubblicitario e senza la relazione relativa alle caratteristiche del pannello luminoso;

4. In data 21.11.2017 veniva proposto il provvedimento interdittivo, ai sensi dell'art. 35, comma 3, della L.R. 24/2016, in quanto:
 - non veniva integrata la relazione relativa alle caratteristiche del pannello luminoso necessaria al fine di verificarne la rispondenza all'art. 50, del D.P.R. 495/92
 - si rilevava che l'impianto era posizionato in difformità dell'art. 51, comma 4, del citato D.P.R., ovvero a distanza inferiore a 25 metri dall'intersezione;
5. In data 01.12.2017, veniva emesso il provvedimento interdittivo con propria determinazione R.G. n. 1590;
6. In data 24.01.2018 il titolare della pratica opponeva ricorso al T.A.R. contro l'emissione del provvedimento interdittivo di cui al precedente punto 5);
7. In data 14.02.2018 con ordinanza cautelare n. 50, il T.A.R. Sardegna sospendeva il provvedimento interdittivo impugnato valutando probabile l'esito favorevole del richiedente per la tardività del provvedimento;
8. Il pannello pubblicitario è posizionato ad una distanza inferiore a ml. 25 rispetto all'intersezione, in difformità dell'art. 51, comma 4, del D.P.R. 495/92 come di seguito esplicitato:

“per quanto riguarda il punto della strada dal quale prendere la distanza verso il pannello pubblicitario l'art. 3, comma 1, del D. Lgs 285/92 definisce l'intersezione come “ l'area comune a più strade organizzata al fine di consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse” la rotatoria si identifica in tale area ed è da quest'area, delimitata dalla circonferenza esterna, che intercorre la distanza verso il pannello pubblicitario che ai sensi dell'art. 51 comma 4 del D.P.R. 495/92 non deve essere inferiore a 25 metri. La distanza tra il pannello e l'intersezione (rotatoria) risulta inferiore a 25 ml, come si evidenzia chiaramente nel documento 1, tale distanza è presa nel senso della direzione di marcia come impone il sopra citato articolo di Legge, ovvero nel senso di percorrenza dei veicoli in direzione dell'impianto pubblicitario”;
9. Non essendo allegata nessuna relazione tecnica riguardanti le caratteristiche del pannello pubblicitario, non si è in grado di verificarne la rispondenza alle disposizioni dell'art. 50, del D.P.R. 495/92;
10. La parete privata cui si intende posizionare il pannello pubblicitario è prospiciente uno spazio pubblico che nel periodo 2012/2013 fu oggetto di un intervento di riqualificazione con la costruzione di una fontana artistica e la formazione di nuove aiuole. In tale area era presente un pannello pubblicitario posto nelle immediate vicinanze della parete privata sopra menzionata e che fu eliminato, ottenendo così un migliore impatto visivo dell'area e una maggior sicurezza stradale in quanto non si avevano elementi di disturbo per chi percorreva l'intersezione. Appare fuori luogo



COMUNE DI ORISTANO

procedere con l'apposizione di un nuovo pannello pubblicitario in pratica nella stessa posizione del precedente, oltretutto maggiormente impattante in quanto luminoso;

11. In data 28.11.2017 è stato presentato agli Amministratori ed ai tecnici Comunali il Piano per gli Impianti Pubblicitari, cui seguirà l'iter di approvazione; dunque ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D. Lgs. 507/93, non possono essere autorizzati ulteriori pannelli pubblicitari fino all'approvazione di detto Piano;

DATO ATTO di aver provveduto a valutare se per l'impianto in oggetto ricorrano le condizioni per concedere la deroga ai sensi dell'art. 23 comma 6, del D. Lgs. n. 285/1992 C.d.S.;

RILEVATO che il Comando della Polizia Locale appositamente interpellato, con nota prot. 16650 del 20.03.2018, ha evidenziato che "... la deroga concessa ai comuni dal comma 6 dello stesso art. 23 relativamente alla distanze è condizionata al "*rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale...*" ribadendo che "... il cartello pubblicitario nella posizione richiesta è pericoloso per la circolazione stradale";

VALUTATO inoltre che:

- la deroga non possa essere intesa ad personam ma debba essere prevista dal Comune in sede di pianificazione nell'intero territorio comunale della tipologia ed ubicazione degli impianti pubblicitari;
- la proposta di Piano per gli Impianti Pubblicitari del Comune di Oristano, per il quale è stato avviato l'iter di approvazione da parte del Consiglio Comunale, non prevede deroghe per l'installazione di cui trattasi;

RITENUTO pertanto:

- di non poter concedere la deroga ai sensi dell'art. 23 comma 6, del D. Lgs. n. 285/1992 C.d.S., in quanto incompatibile con l'esigenza di tutelare la sicurezza della circolazione stradale;
- di procedere, in sede di autotutela, all'annullamento d'ufficio del citato provvedimento interdittivo, della DUA e della ricevuta definitiva, in quanto sussiste un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento;

VISTO l'art. 21 nonies della L. 7.8.1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso agli atti amministrativi", introdotto dall'art. 14 della L. 11.2.2005, n. 15, "Modifiche ed integrazioni alla L. 7.8.1990, n. 241", che definisce i presupposti e le modalità dell'annullamento d'ufficio dei provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che con la nota prot. n. 17201 del 22/03/2018, inviata via PEC in pari data, si dava notizia all'interessato dell'avvio del procedimento finalizzato all'emissione del provvedimento di annullamento d'ufficio dei citati atti, ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni per l'eventuale visione degli atti inerenti il procedimento;



ACCERTATO che lo Stesso, non ha presentato memorie scritte e documenti pertinenti nei termini indicati nella citata nota n. 17201/2018;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

Per i motivi in premessa, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/1990, sussistendone l'interesse pubblico, l'annullamento d'Ufficio, in sede di autotutela, dei seguenti atti:

- a) provvedimento interdittivo R.G. n. 1590 emesso in data 01.12.2017 a seguito dell'ordinanza del T.A.R. Sardegna di cui al citato punto 7);
- b) titolo abilitativo venutosi a formare, a seguito di presentazione della dichiarazione unica (DUA) avente Codice Univoco SUAPE n. 7570 del 06.10.2017, registrata in atti con prot. n. 48366 del 09.10.2017, per le motivazioni riportate in premessa ed in particolare ai punti 8 e 9, dando atto che i motivi di pubblico interesse sono costituiti dalla necessità di tutelare la sicurezza della circolazione stradale;
- c) ricevuta definitiva rilasciata in data 10.10.2017, nonché la successiva ricevuta rilasciata a seguito di integrazione documentale in data 06.11.2017.

AVVERSO

il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

L'interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

Il presente atto verrà trasmesso tramite il portale regionale SUAPE a:

- Pira Gianmarco
- Settore Sviluppo del Territorio - Servizio Edilizia Privata
SEDE
- Settore Vigilanza Trasporti e Viabilità - Servizi Specializzati
SEDE

**Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE
con firma digitale**